



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI
SAVONESI

GAL VALLI SAVONESI

Regione Liguria - PSR 2014-2020

Apertura del Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sull'Intervento 4.2.08 - Attuazione del Piano Aziendale di aziende di trasformazione

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par 2 e Allegato III del Regolamento medesimo;

visto il Regolamento di esecuzione 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - Allegato 6;

vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8 febbraio 2017 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

visto il Decreto Dirigenziale n. 261 del 27/10/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi;

visto il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29/11/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha determinato l'ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la propria Strategia di Sviluppo Locale nei limiti delle spese risultate ammissibili;

vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell'Allegato Piano finanziario, approvati dall'Assemblea del GAL Valli Savonesi in data 09/08/2019 e ss.mm.ii

visti i criteri di selezione approvati dal Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi in data 17/04/2018 e ss.mm.ii

atteso che le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate e gestite attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la Misura 4 è demandata in termini di competenza e di cassa all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

ritenuto di avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti a valere sull'Intervento 4.2.08 della SSL per il sostegno alla realizzazione del Progetto Integrato "Nuovi Modelli per la distribuzione agroalimentare"

il Consiglio Direttivo del GAL stabilisce:

di approvare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sull'Intervento 4.2.08 "Attuazione del Piano Aziendale di aziende di trasformazione";

di porre a bando la somma di € 168.000,00, secondo quanto stabilito dalla programmazione finanziaria del GAL;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL Valli Savonesi;

di richiederne la pubblicazione sul sito web www.agriligurianet.it;


di informare che attraverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI
SAVONESI

ALLEGATO 1

1. Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla operazione 4.2.08 della Strategia di Sviluppo Locale Gal Valli Savonesi.

I beneficiari della presente operazione risultano essere soggetti che hanno aderito al Progetto Integrato Nuovi Modelli per la distribuzione locale agro-alimentare di cui all'Operazione 16.4.01, di cui sia stata ammessa domanda di sostegno.

L'operazione M 4.2.08, persegue l'obiettivo di migliorare la competitività delle aziende (Focus Area 2 A), e risponde ai Fabbisogni F15.

2. Tipologia bando

Bando a graduatoria

3. Validità temporale e disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 168.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 00:01 del 26 ottobre 2020 e fino alle ore 23:59 del 9 dicembre tramite il portale SIAN.

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dal GAL.

4. Campo di applicazione

Il presente bando viene attivato a titolo di misura accompagnatoria relativa al Progetto Integrato Nuovi Modelli per la distribuzione locale agro-alimentare di cui all'Operazione 16.4.01, di cui all'Intervento 16.4.01; si applica al territorio del GAL Valli Savonesi, così come definito nella Strategia di Sviluppo Locale.

Possono presentare domanda di aiuto quelle imprese che dimostrino di avere sede operativa (localizzazione degli interventi), unità tecnico economica (UTE), come definita dall'art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio GAL o che dimostrino un effettivo beneficio per il territorio Gal (prevalenza di materia prima da fornitori di Area Gal, in termini quantitativi verificabile dal Piano di Sviluppo Aziendale)

5. Beneficiari

- micro e piccole imprese;
- aziende agricole.

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

I Soggetti proponenti devono essere dotati di Partita IVA con codice di attività pertinente rispetto all'oggetto degli investimenti proposti e devono aver aderito al Progetto integrato di filiera di cui all'Operazione 16.4.01, di cui sia stata ammessa domanda di sostegno.

I beneficiari devono dimostrare la propria posizione anagrafica tramite l'apertura di un fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99.

6. Costi ammissibili

I costi ammissibili per la presente operazione possono riguardare:

- Adeguamento strutture e impianti (laboratorio di lavorazione prodotti agricoli e zootecnici);
- Acquisto leasing, con patto di acquisto, di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti (sono esclusi i mezzi di trasporto, ma sono ammessi gli allestimenti degli stessi);
- Spese generali e tecniche nella misura massima del 3% del costo ammissibile per acquisti di attrezzature e 6% degli investimenti in beni immobili.

Condizioni di ammissibilità generali

- Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2017/2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni Comuni a tutte le misure", oltre che quelle specifiche per la Misura 4.2, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto;
- Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016 e ss.mm.ii della Regione Liguria;
- Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento, sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa;
- La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, e dotati di tutte le necessarie eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi;
- Tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, e devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario, RIBA o altro sistema equivalente tramite conto corrente intestato al titolare della ditta e censito in Fascicolo Aziendale;
- Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 e all'art. 45, par.1 del Regolamento (UE) 1305/2013, nazionali e regionali;
- Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45 par. 1 del Reg. (UE) 1305/2013;
- Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili;
 - b. 5 anni per gli altri investimenti
- Non sono ammissibili domande che determinino un contributo di importo inferiore a € 5.000,00.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti

Nell'ambito delle condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti, ferme restando tutte le altre condizioni, sono considerati ammissibili esclusivamente agli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), appartenenti al settore di intervento Agroalimentare. I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una componente minore dell'input (inferiore al 15%), in termini di quantità, a condizione che siano necessari al processo di trasformazione.

E' ammissibile la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici in prodotti finiti in cui gli ingredienti locali (entro 70 Km di distanza dal punto di trasformazione, su strada) devono essere presenti nella misura minima del 50% in peso delle materie prime trasformate. La distanza dei Km su strada può essere calcolata con Google map o equivalente, prendendo a riferimento la sede operativa del fornitore e la sede del punto di trasformazione. Il 50% in peso deve essere dimostrato con ricette e/o etichette dei prodotti finiti.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Gli investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti primari agricoli in prodotti finali non ricompresi all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono ammissibili nel rispetto della normativa "de minimis".

Attraverso le indicazioni fornite con la presentazione del piano di sviluppo aziendale (PAS) e gli indici e parametri in questo contenuti, oltre che con la relazione tecnica descrittiva a corredo della domanda di sostegno il beneficiario è tenuto a dimostrare:

- a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti. Al riguardo l'impresa deve essere in grado, a PAS realizzato ovvero alla verifica dello Stato finale dei lavori, di sostenere le quote di reintegro al netto del contributo spettante, su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse, e decennale per gli investimenti in macchine e attrezzature. Pertanto l'incidenza totale delle quote di reintegro, al netto del contributo spettante, dovrà risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua, fatturato aziendale (valutando anche altri eventuali investimenti attivati ed eventuali contributi percepiti su altre misure del PSR, oltre ad eventuali quote di reintegro di mutui in corso di ammortamento);
- b) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi;
- c) il conseguimento di un vantaggio per i produttori primari, in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiarono di venire meno in mancanza di interventi. Si considerano produttori primari tutte le aziende agricole singole e/o associate e le cooperative agricole, dotate di partita IVA attiva in agricoltura che si legano al soggetto richiedente tramite appositi accordi di fornitura da cui emerge, tra l'altro, la base produttiva aziendale (scheda di validazione del fascicolo aziendale).
- d) il collegamento dell'investimento con la valorizzazione dei prodotti locali e tipici

I benefici economici per i produttori agricoli dei prodotti di base si considerano impliciti se l'investimento viene realizzato da cooperative agricole che trasformano e/o commercializzano prevalentemente prodotti dei soci, e per la parte residua, esclusivamente da produttori primari, fatta salva la deroga di cui all'ultimo capoverso di questo stesso capitolo.

Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento da produttori primari. Il controllo del rispetto di questa condizione, oltre che essere effettuato (attraverso i contratti di fornitura) al momento della presentazione della domanda di sostegno e della domanda di saldo finale, rientra anche nell'ambito della verifica degli impegni del

beneficiario e sarà effettuato annualmente nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Essendo questo un requisito di ammissibilità, nel caso di mancato rispetto, l'operazione decade con il conseguente recupero dell'intero contributo concesso e/o erogato.

Qualora, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate (con riconoscimento ministeriale della calamità), i fornitori abituali (produttori primari) siano in grado di fornire il prodotto primario in misura inferiore al 75% dei contratti di fornitura possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base purché dette forniture corrispondano ad una percentuale inferiore al 25% dei prodotti complessivamente trasformati.

Investimenti non ammissibili

In questo contesto non risultano ammissibili:

1. investimenti che riguardano il commercio al dettaglio;
2. investimenti che trovano sostegno nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR;
3. investimenti non conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili;
4. i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
5. i costi relativi al lavoro volontario non retribuito;
6. le compravendite di terreni, fabbricati e macchinari effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (soci dell'acquirente e/o del venditore, società controllate o controllanti);
7. Spese che non si possano ricondurre ai costi ammissibili.

7. Tipologia di agevolazione

Viene erogata una sovvenzione pari al 40% della spesa ammissibile a titolo di rimborso dei costi sostenuti.

Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non sia un prodotto di cui all'allegato I del TFUE si applica il regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un'intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

8. Criteri di selezione

La selezione dei progetti di investimento ammessi avviene distintamente utilizzando i seguenti principi generali:

PRINCIPIO	PESO
Caratteristiche del beneficiario	18
Localizzazione territoriale	12
Coerenza del progetto con gli obiettivi strategici della SSL	8
Qualità del Progetto	38
Sostenibilità dell'intervento	20
TOTALE PUNTEGGIO	96

I principi di selezione generale sono così ulteriormente declinati:

Principio di Selezione: CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO E DEL PROGETTO: MAX 18 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Età del soggetto beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)	Età 18-34 anni e 364 giorni	18 punti	18 punti
	Età 35-54 anni e 364 giorni	12 punti	
	Sopra i 55 anni compiuti	0 punti	

(1) se si tratta di società di persone o di capitali in cui le quote societarie siano paritarie, si deve fare la media dell'età dei soci; nel caso in cui i soci abbiano percentuali diverse della società bisogna tenere conto sia dell'età dei soci che delle quote da questi detenute della società. In questo caso si effettua il calcolo della media ponderata es due soci di 30 e 35 anni hanno due quote del 40% e 60% la media ponderata risulta $[(30*40)+(35*60)]/(40+60)=33$.

Principio di Selezione LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE: MAX 12 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Sede operativa dell'impresa di riferimento/beneficiario in Comune di area D	Sì	12 punti	12 punti
	No	0 punti	

Principio di Selezione: COERENZA DEL PROGETTO CON GLI ALTRI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: MAX 8 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Il progetto è in linea con l'obiettivo generale della SSL di costruire un sistema rurale integrato e sostenibile ed in particolare potrà contribuire:	All'innovazione nella commercializzazione dei prodotti (1)	4 punti	8 punti
	Alla qualificazione e diversificazione delle produzioni e delle attività (2)	4 punti	

(1) il progetto introduce significativi elementi di innovazione (nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o processi innovativi) rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento;

(2) il beneficiario ha presentato domanda sul Bando Gal Valli Savonesi tip. Int. 6.2.07 e la stessa è stata ammessa a finanziamento

Principio di Selezione: QUALITA' DEL PROGETTO: MAX 38 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
1. Il progetto prevede di migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti	Sì	15 punti	38 punti
	No	0 punti	
2. Il progetto prevede l'adesione di uno o più prodotti a regimi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1 del PSR della Regione Liguria	per 1 prodotto 10 punti; per due prodotti 18 punti; per più di due prodotti 23 punti; no 0 punti.	Max 23 punti	

Principio di Selezione: SOSTENIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO: MAX 20 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Progettazione di azioni che non dovranno esaurirsi al termine dei finanziamenti erogati - autosostenibilità futura - al progetto è allegato un piano della sostenibilità	Sì	20 punti	20 punti
	No	0 punti	

(1) Il piano della sostenibilità deve descrivere per il progetto: punti di forza e debolezza, obiettivi, piano di azione, analisi costi/benefici a cinque anni

Per la valutazione dei criteri di selezione potrà, se del caso, essere istituita una apposita commissione di valutazione

Punteggio totale massimo: 96 punti.

Saranno ammesse le domande con un punteggio totale al di sopra della soglia minima di 20 punti. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto con una spesa ammissibile inferiore.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda di sostegno, e dovranno essere confermati al termine del progetto di investimento.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, si procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità, la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

9. Presentazione delle proposte

Le domande devono essere predisposte e presentate esclusivamente tramite il portale SIAN (www.sian.it).

Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi, ad eccezione delle spese tecniche (che in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda possono essere retroattive).

Il beneficiario che intende compilare una Domanda di sostegno dovrà preventivamente accedere all'applicazione *Gestione preventivi per domanda di sostegno* sul portale Sian e procedere come segue:

- a) Selezionare il Gal e il Bando
- b) Descrivere l'oggetto e i termini della fornitura, anche mediante allegati
- c) Individuare i potenziali fornitori
- d) Attivare l'invio della Richiesta preventivo a ciascun dei fornitori indicati

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

- Piano di Sviluppo Aziendale (PAS), compilato in ogni sua parte e comprensivo della relazione
- Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento a progetto;
- Copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi o altro documento utile per dimostrare la cantierabilità dell'investimento proposto (se pertinente);
- Tre preventivi (così come previsto dalla DGR 1115/2016): l'acquisizione di preventivi con modalità diverse da quella sopra indicata comporterà la non ammissibilità della spesa relativa.
- Contratti di fornitura per il reperimento della materia prima agricola, almeno triennale (si allega al bando un modulo da presentare per ogni fornitore);
- Dichiarazione de minimis unicamente nel caso di aiuti per investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non sia un prodotto di cui all'allegato I del TFUE di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Ogni altro documento ritenuto utile per la presentazione della domanda.

Ammissione al sostegno

L'istruttoria delle domande presentate consentirà la creazione di una graduatoria in base al punteggio confermato dall'istruttore.

A parità di punteggio prevale la domanda dal costo progettuale ammesso più basso.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Varianti progettuali

Non sono ammissibili richieste di varianti progettuali che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che incidono sui criteri di ammissibilità.

Nei limiti dell'importo totale concesso sono ammissibili esclusivamente varianti degli interventi concessi purché non eccedano il 20% del costo totale ammesso con l'atto di concessione per il singolo intervento.

Le varianti degli investimenti devono essere richieste entro i 4 mesi antecedenti alla data di scadenza indicata nell'atto di concessione. Le varianti sono comunque ammissibili se riconducibili a:

- a) Esigenze derivanti da sopravvenute normative o provvedimenti di autorità od enti predisposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) Rinvenimenti imprevisi ed imprescindibili in fase progettuale;
- c) Possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della presentazione della domanda.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotata di atto di ammissione al sostegno.

La domanda di pagamento può riguardare:

- La richiesta di ANTICIPO (che non può superare il 50 % del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- La richiesta di uno stato di avanzamento per lotto funzionale (SAL);
- La richiesta del saldo finale al completamento dell'investimento previsto.

La domanda di pagamento a saldo deve essere inviata entro 12 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione dell'ente competente.

Le domande di pagamento (ad eccezione di quella in anticipo) devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva dell'investimento;
- Cartografie e planimetrie o altra documentazione utile alla descrizione dell'intervento realizzato;
- Copia di eventuale documentazione urbanistica depositata a chiusura degli investimenti;
- Copia delle fatture e dei relativi pagamenti dell'investimento realizzato come da DGR n. 1115 del 01/12/2016 "Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese".
Le fatture emesse dopo la concessione devono riportare la dicitura "PSL Gal Valli Savonesi tipologia di intervento n. 4.2.08 CUP n. _____") Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente agli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Ogni altro documento utile per il perfezionamento della pratica.

10. Impegni e obblighi

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento finale.

La mancata presentazione della domanda di saldo finale entro i termini stabiliti da bando comporta la decadenza totale dal sostegno e il recupero di eventuali somme già erogate, fatte salve le cause di forza maggiore.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Laddove gli impegni non verranno rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi della DGR 143/2019.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:

- Consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi;
- Attuare correttamente gli investimenti ammessi a sostegno;
- Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;
- Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- Mantenere per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento a saldo l'acquisto del prodotto di base dai produttori primari;
- Rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del Capitolo 8.1 del PSR.

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'articolo 71 comma 1 del Reg. 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- Non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data di pagamento finale al beneficiario.

La domanda d'aiuto presentata a valere del presente bando, decade qualora il beneficiario sia responsabile della decadenza della domanda a valere dell'Operazione 16.4.1 e qualora il beneficiario rescinda dal Partenariato del Gruppo di Cooperazione e dall'Accordo prima della sua scadenza (salvo gravi e giustificati motivi).

11. Forza Maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (Art. 4.1 del Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione provante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (Art. 4.2 del Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o relativo accertamento della forza maggiore esime il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

12. Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte del GAL e della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101”Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

13. Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27/10/2015.